

***Causa Shahi c. Italia – Prima sezione – sentenza 25 settembre 2025 (ricorso n. 52638/15)***

**Diritto ad un processo equo, sotto il profilo del diritto di difesa – Giudizio in contumacia – Mancata conoscenza da parte dell'imputato delle accuse formulate nei suoi confronti - Impossibilità di ottenere un nuovo giudizio sul merito – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.**

**Integra la violazione dell'art. 6 CEDU, sotto il profilo del diritto di difesa, l'impossibilità per l'imputato giudicato in contumacia - che non si sia sottratto alla giustizia e non abbia rinunciato inequivocabilmente alle sue garanzie procedurali - di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto.**

**Fatto.** Il ricorrente era stato colto, nel 2005, in possesso di documenti falsi e condannato a 10 mesi di reclusione da scontare in detenzione domiciliare. Successivamente, era stato ordinato in custodia cautelare in carcere per traffico di stupefacenti. Nel luglio 2007 si era però reso irreperibile. Processato in contumacia e con l'assistenza di un difensore d'ufficio, fu condannato a 8 anni e sette mesi di reclusione. In appello la condanna fu confermata nell'aprile 2013. Nell'agosto dello stesso anno, Shahi fu fermato dalla polizia e trovato ancora una volta in possesso di sostanze stupefacenti e arrestato.

Nel novembre 2013 fece istanza di essere rimesso in termini per proporre ricorso per cassazione contro la condanna della corte d'appello, ai sensi dell'art. 175 c.p.p. Egli fu rimesso in termini, ma la Corte di cassazione dichiarò il suo ricorso inammissibile a motivo che egli non poteva non sapere che si sarebbe proceduto penalmente contro di lui, giacché era stato trovato in possesso di sostanze vietate e si era quindi volontariamente reso irreperibile.

Egli adì quindi la Corte EDU, lamentando di essere stato condannato in contumacia senza avere avuto l'opportunità di presentare la propria difesa dinanzi agli organi giudiziari italiani, in violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

**Diritto.** La Prima sezione si rifà al proprio consolidato indirizzo per cui un procedimento che si svolge in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con l'articolo 6 CEDU. Si ha, invece, diniego di giustizia quando un individuo, condannato *in absentia*, non può ottenere un nuovo giudizio sulla fondatezza dell'accusa in fatto come in diritto, laddove non sia accertato che egli ha rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi.

La Corte EDU osserva che non era dimostrato che Shahi avesse avuto notizia dell'ordine di cattura per traffico di stupefacenti e che – in definitiva – l'unico momento certo in cui egli ha appreso del procedimento penale a suo carico è stato quello dell'arresto, in epoca successiva alla sua condanna in appello. Accertato che il ricorrente non aveva rinunciato al suo diritto di comparire e che non era stato informato delle accuse formulate nei suoi confronti, la Corte conclude – in conformità, tra gli altri, al precedente *Huzuneanu* del 2016 (v. il *Quaderno* n. 13 (2016), pag. 91) – che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.